

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

### **Chiesto e pronunciato: ammissibile il rigetto implicito**

*Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto: ne segue che il vizio di nullità processuale in questione non si verifica quando la decisione adottata comporti comunque la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.*

### **Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 2.7.2014, n. 15052**

*...omissis...*

Con i primi due motivi la società censura la sentenza per vizio di insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (primo motivo), o in alternativa, per vizio di omessa pronuncia su alcuni motivi di gravame ex art. 360 c.p.c.,

comma 1, n. 4, (secondo motivo) in relazione alla omessa considerazione da parte del Giudice di appello:  
che in diversi casi non era stata rilevata la difformità di prezzo tra preliminare e rogito;

- che la difformità di prezzi riscontrata era giustificata dalla ritardata consegna degli immobili agli acquirenti;
- che la pretesa fiscale relativa al recupero a tassazione delle differenze di prezzo costituiva solo una parte degli importi indicati come maggiori ricavi dall'Ufficio nell'avviso di accertamento (e che riguardavano - almeno sembra doversi comprendere - anche le somme corrisposte a terzi e non alla società dall'acquirente ccc e gli importi corrisposti dagli acquirenti a rimborso delle spese anticipate dalla società per allacci a forniture servizi). Tale la critica che è stata formulata alla sentenza di appello, appare evidente che nel caso di specie non viene in questione la violazione dell'obbligo di corrispondenza tra pronuncia e domanda, atteso che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012): ne segue che il vizio di nullità processuale in questione non si verifica quando la decisione adottata comporti comunque la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20311 del 04/10/2011).

Nella specie la CTR ha assolto all'obbligo di pronuncia, avendo fornito la regola del rapporto tributario dedotto in giudizio, mediante accertamento della legittimità del provvedimento impositivo e della pretesa fiscale, ritenendo destituite di fondamento le giustificazioni fornite dalla società in relazione alle "anomalie" rilevate dai verbalizzanti circa i prezzi di vendita, giustificazioni tra le quali era da ricomprendersi anche il pagamento di somme effettuate dagli acquirenti a favore di soggetti terzi ed il pagamento di maggiori somme effettuate alla società a titolo diverso (rimborso spese) dal corrispettivo di compravendita. La questione controversa attiene piuttosto alla valutazione probatoria dell'unico rapporto tributario (di insufficiente esame degli altri elementi - probatori - posti a base dell'accertamento fiscale, si duole infatti la stessa ricorrente: pag. 29 ricorso) e non di autonome obbligazioni tributarie - rispetto a quelle fondate sulla esatta determinazione dei ricavi derivanti dalle compravendite - idonee a configurare distinte pretese fiscali oggetto di autonome impugnazioni da parte della società contribuente, e tali da fare insorgere un ulteriore e diverso obbligo di pronuncia della CTR. Ricondata la censura nell'alveo del vizio motivazionale dedotto con il primo motivo, osserva il Collegio che l'indicato parametro del sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, impone che il fatto dimostrato in giudizio - del quale si lamenta la omessa od inesatta valutazione da parte del Giudice di merito -

deve risultare "decisivo", richiedendosi un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di giuridico fondamento (cfr. Corte Cass. Sez., 3, Sentenza n. 14973 del 28/06/2006; id. Sez. L, Sentenza n. 25608 del 14/11/2013. Il requisito di decisività conferma il mezzo di impugnazione anche dopo la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134: Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 e n. 8054 del 07/04/2014).

...omissis...

Tanto premesso osserva il Collegio che la critica non viene rivolta al criterio di indagine utilizzato dalla Agenzia del Territorio per reperire i dati concernenti le compravendite analoghe o simili, nè ai criteri di rilevazione statistica di tali dati utilizzati dall'Osservatorio ...omissis... (che concernono, come è dato evincere dal provvedimento 27.7.2007 della Agenzia delle Entrate, le "quotazioni....riferite alla relativa zona omogenea ovvero, in mancanza a quella limitrofa od analoga censita, al periodo dell'atto di compravendita o a quello precedente in cui è stato pattuito il prezzo con atto avente data certa e allo stato conservativo normale... "), quanto piuttosto alla applicazione della presunzione legale, in quanto determinazione automatica del maggiore valore del bene riferito all'importo mutuato o finanziato.

La censura, come sopra definita, è priva del requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), in quanto, non soltanto la parte ricorrente omette del tutto di indicare in relazione a quali contratti di vendita il valore sia stato determinato in riferimento all'importo mutuato, ma non indica quale criterio di valutazione in concreto, diverso od incompatibile con quello del "valore normale" di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 14, comma 3, abbia utilizzato l'Ufficio per determinare il maggior valore imponibile, tanto più in presenza della contraria allegazione della Agenzia fiscale resistente secondo cui i valori ...omissis...acquisiti solo ai fini di un riscontro della esattezza dei maggiori valori accertati.

Il motivo si palesa quindi inammissibile per omessa individuazione dello stesso oggetto della asserita violazione delle norme di diritto indicate in rubrica.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la società contribuente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in dispositivo.

p.q.m.

La Corte:

- rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2014